

	REPUBBLICA ITALIANA	
	In · nome · del · popolo · italiano	DVIDI
	La Corte di Appello di Venezia, sezione 1 ^a civile, composta dai Magistratin	NT N 4716/19
1	dott. VITTORIO ROSSI, Presidente	1219
	dott. Daniela Bruni, Consigliere, rel	5.01C
	dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,	3155
	~ n	(10 2636 RE
	ha pronunciato la seguente	OPP AUA
	SENTENZA	INT DICH. Di
10	nel procedimento n. 1372/2014 R.G., promosso con reclamo depositato 1'11	Auditerta
	luglio 2014,	
	da	
	Nato a Noventa Vicentina il 31 dicembre 1977, C.F.	
	in proprio e nella sua qualità di socio illimitata-	
15	& C snc con	
	sede in Vicenza, via Mozza numero 17, sciolta in data 27 maggio	
	2013 senza messa in liquidazione;	
	, nato a Noventa Vicentina il 23 gennaio 1973 C. F.	
20	in proprio e nella sua qualità di socio illimitatamen-	l r
20	te responsabile della ditta di & C snc , ut su-	
	pra, rappresentati e difesi dall'avvocato per mandato a	
	margine del reclamo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso di San Bonifacio(VR),	
25	contro	
	Fallimento & C snc in persona del Curato-	
	re, non costituito;	
	contro	
	Equitalia Nord spa in persona del legale rappresentante, C.F e P. IVA	
30/	0722447330961, rappresentata e difesa dagli avvocati	
	, elettivamente domiciliata presso l'avvocato	
	con studio in Mestre, Via per mandato a margine della	
7	memoria di costituzione,	
35	RECLAMATI	1
		E .



In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 111/2014 del tribunale di Vicenza, Causa trattata all'udienza del 16 ottobre 2014, Il procuratore dei reclamanti ha concluso: "previa fissazione dell'udienza di comparizione e relativi termini per la notifica e la costituzione, che la Corte d''appello di Venezia voglia ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942 numero 267, articolo 18 revocare il falliment e della 🌓 & C snc pronunciato la sentenza reclamata è da accogliere le seguenti conclusioni: revocarsi il fallimento della ditta snc e dei suoi soci porre a carico della società Equitalia spa le spese della procedura fallimentare eil compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare; condannare la stessa Equitalia alla rifusione delle spese, dei diritti degli progani del presente giudizio. In via istruttoria: nel caso in cui la documentazione prodotta in atti non fosse considerata sufficiente per dimostrare la cessazione di ogni attività da parte della ditta ditta a far data dal / gennaio 2013 si chiede che la Corte voglia disporre un'integrazione dell'indagine della guardia di finanza della polizia giudiziaria volta Chiarire la data esatta di cessazione dell'attività da parte del società dichiarata fallita"; Il procuratore del fallimento ha concluso: "voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, rigettare il reclamo ex art.18 L. F. proposto dei signofi in quanto infondato in fatto è in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata, Con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite" FATTO E DIRITTO Con il reclamo come sopra depositato, i signori In proprio e quali rappresentanti della snc & C snc come sopra specificata, premesso che con 11/2014 il tribunale di Vicenza, su istanza presentata il 3 ottosentenza n. bre 2013 da Equitalia spa, aveva dichiarato il fallimento sia della società in nome collettivo con sede in Sossano, Vicenza in data 27 maggio 2013 senza messa in liquidazione e cancellata in data 12 giugno 2013, avente ad oggetto l'attività di autotrasporto, e dei soci illimitatamente responsabile come sopra indicati, ne ha chiesto la revoca sulla scor-



ta di tre motivi di impugnativa.

All'udienza del 19 agosto 2014 si costituiva solo il creditore istante e la Corte, constatata la mancata osservanza dei termini a difesa previsti dall'articolo 18 LF rinviava all'udienza del 16 ottobre 2014 per il rinnovo della notifica. In data 16 ottobre 2014 la causa veniva introitate in decisione, constatata la contumacia della curatela a cui è stata rinnovato la notifica del regiamo.

Con il primo motivo del gravame si lamenta che il fallimento sia stato di chiarato oltre il termine previsto dall'articolo 10 LF perché la società in nome collettivo, che aveva cessato qualunque tipo di attività sin dalla fine del 2012 -tanto che aveva licenziato tutti i dipendenti, venduto i beni strumentali e si era si era depennata dalla categoria degli autotrasportatori con decorrenza dal 1 gennaio 2013 – e che di conseguenza la cessione delle quote avvenuta in data 27 maggio 2013 da parte del socio al socio rappresentava soltanto l'esito di questa prolungata inattività.

Il motivo è infondato in quanto l'articolo 10 legge fallimentare non attribuisce alcun rilievo alla cessazione in fatto dell'attività se e finché non seguono gli adempimenti necessari per la variazione del registro imprese e al debitore non è consentito di provare la cessazione in fatto in contrasto con le diverse risultanze camerali. In concreto siffatta domanda è stata effettivamente presentata da successazione in fatto in contrasto con le diverse risultanze camerali. In concreto siffatta domanda è stata effettivamente presentata da successazione in fatto in contrasto con le diverse risultanze camerali. In concreto siffatta domanda è stata effettivamente presentata da successa camerale la sentenza è stata pubblicata il 27 maggio 2014 sicchè il fallimento risulta pronunciato in termini.

L'attuale stesura dell'art. 10 l.f. nasce proprio dall'esigenza di certezza dei rapporti giuridici che hanno ispirato dapprima le sentenze della Suprema Corte e della Corte Costituzionale e poi il legislatore della riforma fallimentare. Infatti fin dalla sentenza n. 319/200 la Corte delle leggi aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge fallimentare "nella parte in cui prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento, decorra, per l'impresa collettiva, dalla liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società, invece che dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese" e poi ha confermato il principio con riferimento all'impresa individuale negando ogni diversità di disciplina a seconda del carattere collettivo o individuale dell'organizzazione (cfr ordinanze n. 361 del 2001 e n. 131



del 2002).

110

120

Con il secondo motivo i reclamanti lamentano che dalla mancata ottemperanza da parte di Equitalia all'ordine del giudice Delegato di data 10 dicembre 2013 (di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio con termine per notifica fino al 15 gennaio 2014) avrebbe dovuto conseguire la estinzione del procedimento prefallimentare e non già la rimessione in termini come da ordinanza 6/11 febbraio 2014 del medesi mo giudice delegato che aveva fissato nuova udienza disponendo la rinnovazione della notifica al precitato entro il 21 marzo 2014. I reclamanti ribadiscono che, come puntualmente osservato in udienza dal loro difensore, il termine per l'integrazione del contraddittorio è perentorio sicché la mancata ottemperanza da parte del creditore istante, che anzi aveva prospettato le ragioni per cui aveva ritenuto di non effettuare la notifica, doveva condurre alla declaratoria di estinzione del procedimento.

Va premesso che la doglianza si riferisce al fatto che all'udienza prefallimentare del 31 gennaio 2014 Equitalia spa aveva rappresentato di non aver proceduto alla notifica nei confronti di perché "dalla visura storica camerale risulta che l'unico l. rappresentante di

risulta dessato dalla qualifica di socio con decorrenza 12.6,13" ed il Giudice delegato aveva emesso l'ordinanza del 6/11 febbraio 2014 rilevando che vi era comunque la volontà di procedere da parte del creditore istante".

La doglianza è infondata, comunque essa venga intesa.

Avuto riguardo alla formulazione letterale del motivo, va rilevato che nel procedimento prefallimentare non vi è questione di integrazione del contraddittorio alla stregua di quanto dispone l'articolo 102 cpc, ma piuttosto della individuazione dei soggetti fallendi: in altri termini occorre chiedersi se, accanto all'istanza ex art. 6 l.f proposta nei confronti della società, occorra una puntuale, specifica richiesta del creditore istante di declaratoria di fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Al quesito deve essere data risposta negativa perché il primo comma dell'articolo 147 legge fallimentare dispone: "la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e Wi del titolo V del 30 del codice civile, produce anche il fallimento dei soci se non persone fisiche, illimitatamente responsabili". Nella specie trattasi di



155

165

società in nome collettivo. un tipo pacificamente ricompreso nel disposto citato, che è fisiologicamente composta di soci illimitatamente responsabili verso terzi. L'art. 147 l.f. deve la sua formulazione al fatto che la declaratoria di fallimento dei soci illimitatamente responsabili avviene in estensione del fallimento sociale: i soci illimitatamente responsabili non falliscono per la loro personale qualità di imprenditori insolventi, da cui si prescinde totalmente, ma in dipendenza del fallimento sociale.

La particolarità del caso di specie dipende dalla circostanza che non solo la società era stata cancellata, ma anche il socio aveva ceduto la sua quota nel medesimo tempo e nella sostanza i reclamanti intendono rimarcare che rispetto al socio cedente non vi poteva essere alcun automatismo e che anzi il comportamento di Equitalia esprimeva rinuncia alla declaratoria di fallimento dell'ex socio.

L'assunto non è corretto, neppure se così interpretato,

Anzitutto va precisato che Equitalia, pur avendo commentato ut supra la posizione di aveva concluso la verbalizzazione dell'udienza del 31 gennaio 2014 insistendo per la dichiarazione di fallimento. Ed infatti il Tribunale ha puntualizzato in sentenza "anche il creditore istante il fallimento all'udienza del 29 aprile 2014 ribadiya la richiesta di dichiarare fallimento dei convenuti in sede prefallimentare (ove nel frattempo era stata completata l'integrazione del contraddittorio con la regolare notificazione del ricorso-decreto-copia verbale anche a)". Infine ha dato atto che oltre alla società anche i soci risultano essere stati ritualmente notificati.

Ciò premesso, va ricordato che con la pronuncia 14 marzo 2011 n. 6003 la Suprema Corte ha così precisato: «con il ricorso si denuncia la violazione della L. Fall, artt. 6 e 147. L'estensione del fallimento non poteva essere la conseguenza del fallimento della società a norma della L. Fall., art. 147, comma 1, perche al momento della sentenza il ricorrente non era socio illi-170/mitatamente responsabile, essendo precedentemente receduto, come è pacifico in causa. Essa estensione, se dichiarata nella consapevolezza di tale ultima circostanza, costituirebbe esercizio di un potere d'ufficio non riconosciuto dalla L. Fall., art. 6: questa disposizione consente al tribunale di dichiarare l'estensione del fallimento ad un soggetto che, al momento della sentenza di fallimento, non sia più socio illimitatamente responsabile solo



quando la sua esistenza sia emersa dopo la dichiarazione di fallimento, a norma della L. Fall., art. 147 cpv.. Il motivo è infondato. Con riguardo alla L. Fall., art. 147, nel testo anteriore alla riforma del 2006, questa corte ha già affermato il principio che il fallimento del socio receduto non deve avvenire necessariamente con la procedura di estensione L. Fall., ex art. 147. comma 2, poiché, quando la sua esistenza è già nota prima della dichiara zione di fallimento della società, questo, ai sensi del primo comma, produce il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili (Cass. 20 aprile 2007 n. 9445). Questo indirizzo, condiviso dal collegio, regola anche il caso in lesame. Nella previsione della L. Fall., art. 147, comma l, invero, Yaresponsabilità illimitata del socio costituisce la ratio legis, vale a dire la causa dell'estensione del fallimento, e non indica il requisito soggettivo del soggetto al quale il fallimento è esteso (requisito che potrebbe esser venuto meno al momento della pronuncia, come nel caso del socio receduto). Né rileva, nello scrutinio di legittimità del provvedimento giudiziale, la circostanza in sé che al giudice fossero già noti tutti gli elementi di fatto che giustificano l'estensione del fallimento a norma del comma I della disposizione in esame, qualora sia pacifico in causa, essendo stato accertato nel giudizio di merito e non contestato nel giudizio di cassazione, che tali elementi sussistevano tutti. Ciò che, infatti, esclusivamente rileva, è che la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, ancorché già receduto al momento del fallimento della società, corrisponda al paradigma legale della L. Fall., art. 147, comma 1, interpretato nel modo sopra indicato. È infine da rilevare che la ricostruzione della volontà del legislatore, consacrata dalla L. Fall., art. 147, comma 1, nell'interpretazione accolta, non implica esercizio di un potere d'impulso d'affigio da parte del giudice, che svolgendo accertamenti in fatto non richiesti andrebbe al di là della domanda proposta, nè incide sulla sua terzietà. Accogliendo la domanda di dichiarazione di fallimento della società, il giudice stabilisce le conseguenze che ad essa la legge ricol-205/lega, tra le quali anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v'è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio».

L'arresto richiama la precedente conferme pronuncia 20 aprile 2007 n. 9445 ed appare convalidato anche dalla più recente n. 18964 dell'8/8/2013 sicché trattasi di indirizzo consolidato che trova applicazione anche nel caso



di specie perché in punto il testo dell'art. 147 l.f. non è stato innovato dalla riforma.

Infine con il terzo motivo si lamenta che il tribunale non abbia pronunziato sull'istanza di concordato preventivo presentata ai sensi dell'articolo 161 sesto comma LF da ed in particolare si segnala che non risulta emesso un decreto di concessione dei termini ai sensi della norma citata laddove ciò era doveroso perché il Tribunale doveva coordinare le due procedure senza procedere senz'altro alla pronunzia di fallimento.

Il motivo è inammissibile perché è mancata qualsiasi argomentazione eritica rispetto alla decisione del tribunale che nella sentenza di fallimento ha anzitutto riepilogato le vicende relative al concordato preventivo nella parte narrativa della sentenza di fallimento esponendo che si era costituito nella sede prefallimentare senza contestare il credito della concessionaria ma negando l'insolvenza e contestualmente aveva depositato istanza di ammissione alla procedura di concordato in bianeo che aveva preso il n. 104/2013 di R.G) sia in proprio quale titolare dell'impresa individuale nonché quale socio della cancellata snc. Il tribunale ha riferito altresì che era stato concesso termine per l'integrazione documentale e che, dopo una prima dichiarazione di improcedibilità dovuta ad errore del biglietto di cancelleria, l'istante era stato rimesso in termini ma che poi il Tribunale aveva prospettato questioni suscettibili di determinare l'inammissibilità del ricorso e - a tal fine - era stata fissata l'udienza del 29 aprile 2014. Infine sul ricorso era stato pronunciato distinto decreto di inammissibilità.

Ciò detto in fatto, nella parte motiva il tribunale ha disatteso l'assunto del proponente- secondo cui la proposta di concordato con riserva costituiva implicita rinuncia agli effetti della cancellazione e/o possibilità di revocare la cancellazione stessa- osservando che al contrario la opzione di cancellare la società comportava la rinuncia alla possibilità di poter paralizzare eventuali iniziative fallimentari con la presentazione di una domanda di concordato preventivo, tanto prenotativo quanto completo, perché «la cancellazione di una società determina la sua estinzione con privazione della società della possibilità stessa di stare in giudizio (Cass. 19.3,2014 n. 6468 e Cass. 17.-12. 2013 n. 28.187) e quindi anche di presentare ricorsi ex art. 161 l. fall»

Come detto, contro tali argomentazioni del Tribunale - ed altre concor-



renti nello stesso senso – non risulta alcuna replica e del resto esse appaiono

260

IL CANCELLIERE

esatte in diritto e conformi allo stato attuale della giurisprudenza. La società cancellata si estingue: la richiesta di cancellazione, che è atto intenzionale, importa volontaria abdicazione a forme diverse di composizione della insolvenza (concordato preventivo o ristrutturazione crediti) della società che però per determinazione legislativa a tutela dei creditori, resta esposta al fal limento nel limite dell'anno. Vanno riconosciute le spese a favore del creditore istante. PER QUESTI MOTIVI 255 La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe/descritto, così decide: - rigetta il reclamo: - ai sensi dell'art. 13, 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, parte reclamante è tenuta al yersamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificator - condanna i reclamanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del creditore istante le liquida in € 6.000,00 oltre contributo forfetario del 15 %, accessori fiscali e previdenzia(i) – compensa le spese tra la reclamante e la procedura fallimentare. Così deciso in Venezia, 16 ottobre 2014. GLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IVINA VINA NIC DATO AVVISO DEPOSITATO IN CANCELLERIA TELEMATICO DIC 2014 Inviate copio autentiche sentenza

per notifica ai sensi ant.17-18 L. FALL.RE

II Cancelli**e**re

